

ACCORDO DI PROSSIMITA'

Il giorno 28 maggio 2019, presso la sede di Anffas Trentino onlus, in via Unterveger 6, a Trento si sono incontrati:

per Anffas, il Direttore Generale Massimiliano Deflorian, il Direttore dei Servizi Mauro Fedrizzi, la Responsabile Risorse Umane Barbara Camorali,

Per la CISL FP: Giuseppe Pallanch, Marco Scarazzini, Giuseppe Ghesla

Per FP CGIL: Roberta Piersanti, Gabriele Bianco, Daniele Uber, Claudia Coppola

Per la UIL FPL Sanità, Giuseppe Varagone

Per la Fenalt: Maurizio Valentinotti, Roberta Bonomi, Maurizio Avancini

Premesso che

- la D Lgs n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D. Lgs 81/2015, riducendone la durata (24 mesi) e introducendo dopo il 12° mese o se precedente, al rinnovo, determinate condizioni che in assenza, determinano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Il D.Lgs 81/2015 art. 19 comma 2 stabilisce che "...Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi....."
- Il D.Lgs 81/2015 art. 23 comma 1 stabilisce che "...Salva diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione....."
- l'art. 8 del D.Lgs n. 138/2011 stabilisce che "I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori

interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- ai contratti a termine, ai contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro”;
- Anffas opera in provincia di Trento, anche nel campo dell'assistenza scolastica mediante convenzioni stipulate con gli Istituti scolastici nel periodo settembre giugno di ogni anno; il personale impiegato è costituito da 38 unità a tempo indeterminato, mentre la restante parte viene assunta tempo determinato;
- Anffas, seppure negli anni ha stabilizzato a tempo indeterminato un considerevole numero di educatori del settore scuola, vista l'incertezza delle convenzioni, deve necessariamente assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

tutto ciò premesso,

si stipula il seguente

ACCORDO DI PROSSIMITA'

1. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs 81/2015 si conviene di prolungare a 36 mesi la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro per l'assunzione di contratti a tempo determinato per le stesse mansioni nella medesima azienda.
2. A modifica di quanto disposto dalla Legge, possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio dell'anno di assunzione. Nella percentuale così determinata sono compresi anche eventuali lavoratori somministrati.


3. Esclusivamente per il settore dell'assistenza scolastica, fermo restando i punti che precedono, preso atto di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs 138/2011, e finalizzato alla maggiore occupazione e alla qualità dei contratti, si conviene che le condizioni previste dall'art. 19 comma 1 lettera a) e b) non vengano applicate alle assunzioni a tempo determinato degli assistenti educatori addetti al settore dell'assistenza scolastica. Pertanto il contratto si ritiene a-causale per tutti i 36 mesi.
4. Per l'anno 2019, Anffas s'impegna a stabilizzare il 20% dei lavoratori il cui contratto a termine sia in scadenza nell'anno 2019. Nel caso in cui la percentuale di conferme a tempo indeterminato, nell'anno 2019 superi il 20%, l'eccedente verrà conteggiato nel calcolo per l'anno 2020. Le condizioni per l'anno 2020 verranno confermate previo confronto tra le parti.

In caso di modifiche della normativa vigente le parti si incontreranno per ridiscutere l'accordo stesso, e comunque, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2020 per verificare i risultati raggiunti dal presente accordo.


Letto, firmato e sottoscritto.

Per ANFFAS TRENINO onlus

Massimiliano Deflorian
Direttore Generale




Barbara Camorali
Responsabile Risorse Umane



Pietro Grigolli
Direttore Casa Serena




per FPCGIL



per CISL FP



per UILFPI



per FeNALT

